

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **32/1977** (ECLI:IT:COST:1977:32)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Udienza Pubblica del **24/11/1976**; Decisione del **04/01/1977**

Deposito del **18/01/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8719 8720 8721**

Atti decisi:

N. 32

SENTENZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 18 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 24 del 26 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo e ottavo, e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Zucchi Vincenzo e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione di Zucchi Vincenzo;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Franco Agostini, per Zucchi.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento civile - promosso da Vincenzo Zucchi, con citazione 18 novembre 1968, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione per aggravamento e, quindi, alla rendita corrispondente alla riduzione del 30% o del 40% delle sue capacità lavorative a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 3 febbraio 1956 - la Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, sollevava, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo e ottavo, e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Si è costituito Vincenzo Zucchi, il quale, con atto depositato il 9 aprile 1975 e memoria depositata il 12 novembre 1976, ha affermato che le norme denunciate sono in evidente contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Considerato in diritto:

1. - La Corte di appello di Roma ha sollevato, d'ufficio, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, e dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui stabiliscono "termini di inammissibilità, di prescrizione e di improcedibilità per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale".

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 d.P.R. 1124 del 1965 è priva di rilevanza nel giudizio di merito.

Invero, nella causa civile promossa dallo Zucchi contro l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è stata proposta alcuna questione concernente il termine di tre anni - prescritto dal suddetto art. 112 decreto n. 1124 del 1965 per la proposizione dell'azione giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti è sorto solo sulla decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e ottavo, stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento amministrativo.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione, non è fondata.

L'ordinanza non solleva la questione di decorrenza del termine di dieci anni e del suo carattere perentorio o dilatorio, ma ritiene che la norma di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 83 stabilisca un termine e, pertanto, contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione, il quale, "garantendo il diritto di ciascun cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e alla assistenza sociale e quindi a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, non consente l'esistenza di termine di prescrizione" per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Le norme denunciate non negano in modo assoluto il diritto alla rendita, ma stabiliscono, ai fini della proponibilità dell'istanza, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.